



Unione dei Comuni
"Terra di Leuca"
Alessano – Corsano – Gagliano del Capo - Morciano di Leuca –
Patù – Salve – Tiggiano
Piazza Concordia – Palazzo Ramirez – 73050 SALVE
(Provincia di Lecce)

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

n. 126 del 18 maggio 2015

ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e art. 90 delle NTA del PPTR

Oggetto: Installazione di una struttura commerciale a carattere precario e stagionale, per la somministrazione di bevande e caffè con mescita e spaccio di alimenti in confezione originale o preconfezionati, alla località "Pescoluse", nel Comune di Salve, su terreno distinto al Catasto con Foglio 28, P.Illa 432 – Intestatario: Giaccari Valerio nata il 13/02/1977 – Pratica Edilizia n. 69/2015.

Vista la Parte III del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed in particolare gli artt. 134, 136, 142, 149, 156 e 167;

Visto l'art. 90 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 26/02/2015;

Considerato che a seguito della cessazione del regime transitorio ex art. 159 del D.Lgs. 42/04 e dell'entrata in vigore a pieno della procedura prevista dall'art. 146 dello stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 della L.R. n. 20/09 e s.m.i., la delega ai comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica, da parte della Regione Puglia, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica e della istituzione dei requisiti delle commissioni locali per il paesaggio, giusta DGR. n. 2273 del 24/11/2009 e n. 299 del 09/02/2010;

Considerato che la Giunta Regionale, a seguito della ricognizione di cui all'art. 10 della L.R. 20/2009 e s.m.i., con Deliberazione n. 841 del 23/03/2010 ha attribuito la delega per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche all'Unione dei Comuni "Terra di Leuca";

Vista l'istanza del 24/02/2015 prot. n. 1381, acquisita al protocollo dell'Unione dei Comuni in data 23/03/2015 n. 495, con la quale il Comune di Salve (LE) trasmetteva gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica del sig. Giaccari Valerio per l'installazione di una struttura commerciale a carattere precario e stagionale, per la somministrazione di bevande e caffè con mescita e spaccio di alimenti in confezione originale o preconfezionati recupero/ripristino nonché nuova realizzazione di una recinzione con muro a secco di un terreno agricolo, su terreno distinto in catasto al Foglio 28, P.Illa 432;

Accertata la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui all'art. 10bis della L.R. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i.;

Rilevato che l'intervento proposto consiste: nella installazione di una struttura a carattere precario e stagionale composta da chiosco (mq 23,80), annessi servizi igienici (mq 6,60), deposito (mq 17,80) e zona d'ombra (mq 42) oltre a piccolo pergolato (mq 8,00), il tutto costituito da pannelli coibentati e legno, appoggiata al suolo tramite cordoli di ancoraggio in legno non infissi al suolo, senza opere di scavo né alcun tipo di fondazione;

Preso atto che il terreno è tipizzato dallo strumento urbanistico del Comune di Salve come "Zona C4 – sviluppo turistico residenziale";

Visto il parere di conformità urbanistica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Salve in data 23/02/2015, con prescrizioni;

Preso Atto che dalla documentazione trasmessa e dalla ricognizione dei beni tutelati ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, si evince che l'area di intervento è interessata da "Dichiarazione di notevole interesse pubblico" di cui al Decreto Ministeriale 17/10/1970, pubblicato in G.U. n. 316 del 15/12/1970, e che all'interno del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ricade nell'Ambito Paesaggistico n. 11 "Salento delle Serre" e nella Figura Territoriale 11.1 "Le Serre Ioniche";

Considerato che per il suddetto intervento è stata attivata la procedura semplificata, ai sensi dell'art. 4, comma 12 del D.P.R. n. 139/2010 *"Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"*, trattandosi di intervento rientrante nel **punto 39** dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 139/2010;

Vista la relazione tecnica con proposta di provvedimento del RUP resa in data 27/03/2015;

Considerato che sono decorsi 25 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio – Sezione di Lecce (Prot. n. 549 del 30/03/2015 – ricevuta dalla Soprintendenza in data 02/04/2015), senza che la stessa si sia espressa e che, pertanto, il presente provvedimento viene rilasciato ai sensi dell'art. 4, comma 9, del D.P.R. 139/2010;

Visto il comma 12 dell'art. 4 del D.P.R. 139/2010;

Accertato che l'intervento in oggetto è in linea con gli obiettivi generali e specifici del PPTR, la sua conformità alle direttive, indirizzi e prescrizioni dei beni paesaggistici e/o ulteriori contesti perimetrali negli elaborati del PPTR;

Verificato la conformità dell'intervento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, considerato che l'intervento si colloca tra gli obiettivi generali previsti al punto 9. *Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia*, e nell'obiettivo specifico previsto al punto 9.4 *Riqualificare ecologicamente gli insediamenti a specializzazione turistico balneare: riqualificare gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico balneare, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di incrementare qualitativamente l'offerta ricettiva e la dotazione di spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero*;

Ritenuto che l'intervento in oggetto non costituisca pregiudizio alla conservazione dei valori paesistici del sito interessato, a condizione che:

- *tutte le strutture siano rimosse al termine della stagione estiva, ripristinando lo stato dei luoghi, al fine di non costituire ingombro stabile sul territorio e consentire la godibilità del contesto libero da ostacoli*;

Considerato che l'autorizzazione paesaggistica, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento dal punto di vista urbanistico - edilizio, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico - edilizie e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del Comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali;

Fatti propri i pareri di cui sopra, e fatti salvi l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative, per tutte le motivazioni innanzi riportate, si

RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA alle condizioni sopra citate, che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ai sensi dell'art. 90 delle N.T.A. del PPTR per l'intervento indicato in oggetto.

L'autorizzazione ha validità un periodo di anni cinque (5), trascorso il quale i lavori progettati, se non ancora completati, dovranno essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica per la parte non ancora eseguita.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Daniele MARINO